



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**  
*Associazione Provinciale di  
Treviso*

4/5/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale**

### **Oggetto**

### **Giocattoli: sicurezza e tracciabilità**

**Cna Provinciale Treviso**

Viale della Repubblica 154  
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax  
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il decreto 54/2011 si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini in età inferiore a 14 anni.

Nel decreto è anche indicato tutto ciò che non deve essere considerato giocattolo e cioè:

- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli- giocattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte.

Gli obblighi derivanti dal decreto riguardano i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori.

#### **FABBRICANTI**

I fabbricanti nel momento che immettono sul mercato i loro giocattoli, garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati sulla base dei requisiti di cui all'art. 9 del Dlgs 54/2001 e dell'allegato II medesimo decreto.

Gli stessi devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è immesso sul mercato ed inoltre devono garantire che le procedure di produzione in serie rispettino i requisiti di conformità.

Devono indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato.

A seguito di richiesta motivata delle autorità competenti devono fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in lingua italiana e inglese.

#### **RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI**

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante e cioè:

- mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni successivo all'immissione del giocattolo sul mercato;
- fornire tutte le informazioni dopo richiesta motivata dell'autorità competente, circa la conformità del giocattolo;
- cooperare, su richiesta dell'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

#### **IMPORTATORI**

Gli importatori devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi, pertanto prima di questa operazione devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'adeguata procedura di conformità, abbia preparato la documentazione tecnica e che abbia marcato il giocattolo.

Gli importatori a loro volta devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio sul giocattolo e l'indirizzo a cui posso essere contattati e devono assicurare che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni almeno in lingua italiana.

Infine garantiscono che dal momento che il giocattolo è sotto la loro responsabilità l'immagazzinamento non mette a rischio la conformità ed inoltre conservano per un periodo di dieci anni, dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, la dichiarazione CE di conformità a

disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.

### **DISTRIBUTORI**

I distributori prima di immettere sul mercato il giocattolo devono verificare che abbia la marcatura prescritta che sia accompagnato dai documenti obbligatori e che le informazioni e le istruzioni siano in lingua italiana.

Se il distributore ritiene che il giocattolo non sia conforme, deve darne immediata comunicazione al fabbricante o l'importatore nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Un importatore o un distributore è considerato fabbricante ai fini del decreto 54/2011 e pertanto soggetto agli obblighi derivanti, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio.

### **Requisiti essenziali di sicurezza.**

I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti di sicurezza elencati all'art. 9 del dlgs 54/2011 e questi requisiti devono permanere per tutta la prevedibile durata del giocattolo stesso.

### **Marcatura CE**

I giocattoli prima di essere posti sul mercato devono avere la marcatura CE; tale marcatura presume la conformità del giocattolo al decreto in oggetto.

I giocattoli sprovvisti di marcatura CE possono essere esposti a fiere ed esposizioni indicando chiaramente che il giocattolo è sprovvisto di marcatura CE e per pertanto non sarà immesso sul mercato.

### **Sanzioni**

1. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti progettati e fabbricati non conformi, senza la prescritta documentazione tecnica e senza aver prima svolto prove a campione sul giocattoli e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto in esame e cioè il ritiro o il richiamo dal mercato del giocattolo, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca reato .

4. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca reato.

5. La sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10 fatto salvo che il fatto costituisca reato.

6. Il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e cioè di conformare il giocattolo entro il termine perentorio di trenta giorni scaduto il quale è vietata l'immissione sul mercato nazionale del giocattolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca reato.

7. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro fatto salvo che il fatto costituisca reato.

8. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

9. La sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3 fatto salvo che il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.